



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

documento

NON-APPLICABILITA' DELLA RIDUZIONE DEL 10% AI COMPONENTI DEI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETA' "PUBBLICHE".

16 febbraio 2011

Il documento è stato predisposto dalle Commissioni di Studio dell'Area Enti Pubblici.

Consigliere Delegato: Giosuè Boldrini

Consiglieri Co-Delegati : Andrea Bonechi e Marcello Danisi





Note di Commento all'articolo 6 comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010

L'articolo 6 comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 dispone una riduzione del 10%, a decorrere dalla prima scadenza, del compenso indicato nell'articolo 2389, comma 1, del codice civile percepito dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e delle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalle amministrazioni pubbliche.

Sono escluse dalla disposizione le società quotate e loro controllate.

Scopo del seguente documento è stabilire se tale disposizione debba essere applicata ricomprendendo fra gli organi di controllo cui fa riferimento la legge, anche il collegio sindacale delle predette società.

In sede di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 il Legislatore ha circoscritto l'ambito della riduzione del compenso in quanto ha distintamente indicato quello previsto dall'articolo 2389, *comma 1 del codice civile che individua i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.*

Il compenso spettante al collegio sindacale è invece indicato dall'articolo 2402 del codice civile e quello del revisore legale e della società di revisione legale dall'articolo 10, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



La dottrina in merito alla determinazione dei compensi del collegio sindacale sostiene che la libera determinazione dell'ammontare del compenso trova un limite nelle tariffe professionali e, per il principio generale dell'articolo 2233 del codice civile, negli usi, nell'importanza dell'opera e nel decoro professionale (Commentario breve al Codice Civile, Aut. Giorgio Cian e Alberto Trabucchi, ed. Cedam 2007, pag. 2756, (Cavalli)).

Invece in merito alla determinazione dei compensi del revisore legale e della società di revisione legale l'articolo 10, comma 10 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 stabilisce che:

“Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;*
- b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;*
- c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11.”*

Conseguentemente a fronte delle specifiche disposizioni che regolano i compensi in esame si ritiene che se il Legislatore avesse inteso ricomprenderli nella riduzione avrebbe richiamato esplicitamente i suddetti disposti normativi oppure, in sede di conversione in legge del Decreto Legge 78/10, non si sarebbe limitato ad inserire solo lo specifico richiamo all'articolo 2389, comma 1 del codice civile e non avrebbe sostituito le parole “collegio sindacale” con le parole “di quelli di controllo”.


Analizzando quest'ultima locuzione si ritiene che il Legislatore volesse fare riferimento sempre all'organo di amministrazione, ma con le funzioni di controllo così come accade nel sistema di amministrazione monistico.

Una problematica analoga era sorta in occasione dell'interpretazione relativa all'articolo 1, comma 729, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riduceva il numero dei componenti dei consigli di amministrazione che si riporta testualmente: *“Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può*



essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.”. La Corte dei Conti Sez. Lombardia con il parere 46 del 18.10.2007, interpretando la norma, aveva chiarito che “Considerata la ancora scarsa diffusione di quest’ultimo modello (modello dualistico) è da ritenere che il legislatore abbia utilizzato il termine “amministratori” per riferirsi sia ai componenti dell’organo amministrativo che a quello del Consiglio di sorveglianza (organo di controllo) e che, pertanto, la limitazione numerica operi congiuntamente in relazione ai due organi, ove la società sia organizzata secondo il modello dualistico.”

Si richiamano, per completezza di informazione, le innovazioni del sistema di amministrazione apportate dalla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) che ha introdotto, accanto al modello tradizionale, nuovi modelli organizzativi: il modello dualistico ed il modello monistico.





Il modello tradizionale è fondato sulla netta separazione tra funzione di amministrazione



compiuto dal consiglio di amministrazione e la funzione di controllo compiuto dal collegio sindacale e dal revisore legale/società di revisione legale.

Il modello dualistico è fondato sulla suddivisione della governance tra due organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Al consiglio di gestione è affidata l'amministrazione della società in quanto *"compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale"* (art. 2409 novies). Al consiglio di sorveglianza spettano le competenze che, nel sistema tradizionale, sono proprie sia dell'assemblea dei soci (funzioni di *"alta amministrazione"*) che del collegio sindacale (funzioni di vigilanza), organo quest'ultimo non previsto.

Il modello monistico è fondato sulla fusione della funzione di amministrazione con quella di controllo in quanto è previsto come unico organo il consiglio di amministrazione con un comitato costituito al suo interno. Infatti il consiglio di amministrazione è composto da amministratori a cui spetta la gestione dell'impresa e da amministratori non esecutivi indipendenti a cui spetta la **funzione di controllo** proprie, nel sistema tradizionale, del collegio sindacale (comitato per il controllo sulla gestione).

Il **rinvio alle norme applicabili** a detta tipologia di amministrazione, contenuto nell'articolo 2409-noviesdecies del codice civile, comprende anche **l'articolo 2389 del codice civile**.

